

fondazione
veneri



STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA
DEL 21 SETTEMBRE 2021

CAPO PRIMO

ORIGINE E SCOPO DELLA FONDAZIONE

Art.1 – La Fondazione “Ente Veneri”, con sede in Villa Fogliano del Comune di Reggio Emilia, in Via E. Fermi n.3-5-7, eretta in Ente Morale con D.P.R. 10 gennaio 1950, n.603, trae origine dal lascito disposto in memoria del cugino Antonio Veneri da parte della Contessa Amelia Veneri con testamenti in data 5 luglio 1934 e 20 luglio 1945.

Già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la Fondazione assume natura giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del codice civile con il decreto regionale che approva il presente statuto.

Art. 2 – La Fondazione Ente Veneri ha lo scopo prioritario di accogliere nella scuola materna per l'infanzia da essa gestita i bambini dell'età dai tre ai sei anni, appartenenti alle famiglie della Parrocchia di Fogliano, per assisterli e curarne l'educazione intellettuale, morale e religiosa secondo i principi della religione cristiana-cattolica, nonché l'educazione fisica e civile.

la Fondazione può altresì, compatibilmente con le proprie disponibilità, svolgere secondariamente attività di supporto educativo - assistenziale e culturale per bambini di età scolare e pre-scolare, sempre appartenenti a famiglie della Parrocchia di Villa Fogliano.

Art. 3 – Il Consiglio di amministrazione stabilisce in apposito regolamento le modalità di funzionamento della scuola, nonché le condizioni per l'ammissione alla stessa, dando la preferenza ai bambini appartenenti alle famiglie più bisognose sotto il profilo socio-economico e prevedendo che possano essere ammessi alla scuola anche bambini residenti altrove, qualora rimangano posti disponibili dopo l'ammissione dei bambini residenti nella Parrocchia di Villa Fogliano.

Art. 4 – La Fondazione Ente Veneri provvede ai suoi scopi con le rendite derivanti dal suo patrimonio immobiliare e mobiliare, con le rette di frequenza determinate dal Consiglio di amministrazione e con ogni altro contributo di enti e di privati.

Art. 5 – La direzione e il funzionamento della scuola materna e delle altre eventuali attività di supporto educativo - assistenziale e culturale vengono affidate preferibilmente a personale religioso appartenente a Congregazione scelta dall'Amministrazione dell'Ente Veneri su designazione del Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla.

In difetto, dette funzioni possono essere affidate a personale laico incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Sia il personale religioso che il personale laico deve possedere i titoli ed i requisiti previsti e prescritti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6 – Ferme restando le finalità che hanno portato alla costituzione di una Fondazione, per quanto riguarda la vigilanza sull'educazione e sull'istruzione da impartire ai bambini, nulla si vuole sottrarre alle Autorità scolastiche per quanto di loro competenza.

CAPO SECONDO AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri, così individuati:

- due nominati direttamente dall'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, di cui uno con funzioni di Presidente,
- uno nominato direttamente dal Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla,
- uno eletto dagli iscritti alle liste elettorali residenti del territorio della Parrocchia di Villa Fogliano fra i medesimi residenti iscritti;
- uno nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia di Villa Fogliano o di un soggetto da questi indicato.

Nel caso di vacanza della Parrocchia di Fogliano, assume la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Pastorale nominato dal Vescovo, fino alla successiva nomina del Parroco o del soggetto da quest'ultimo nominato.

Le modalità di elezione del rappresentante dei residenti del territorio della Parrocchia di Villa Fogliano sono definite da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione dalla Fondazione.

Per quanto possibile, in occasione dell'indicazione dei Consiglieri di nomina diretta e dell'elezione dei Consiglieri elettivi, dovrà favorirsi la presenza, all'interno del Consiglio, di competenze in ambito educativo, pedagogico e amministrativo.

Art. 8 – In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Parroco di Villa Fogliano.

Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione permane in carica cinque anni.

Il quinquennio:

- si computa dalla elezione del consigliere eletto di cui al precedente art. 7 del presente statuto;
- si considera terminato con l'approvazione del bilancio relativo quarto esercizio successivo a quello in corso all'atto della sua entrata in carica.

Con il termine del mandato tutti i consiglieri decadono, compresi quelli la cui nomina ad opera di enti terzi avesse durata eccedente la scadenza naturale del Consiglio.

Entro la fine dell'esercizio, l'approvazione del cui bilancio coinciderà con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, in tempo utile rispetto allo svolgimento della seduta consigliare che dovrà provvedere all'approvazione del bilancio e a far tempo dalla quale i consiglieri in carica verranno sostituiti dai nuovi nominati, il Consiglio, su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, si attiverà:

- presso gli Enti e i Soggetti deputati alla nomina dei vari Consiglieri a nomina diretta, affinché ciascuno di essi provveda all'indicazione dei nominativi di rispettiva competenza
- al fine di convocare le elezioni per la sostituzione o la nomina del Consigliere la cui elezione spetta ai residenti nel territorio della Parrocchia di Villa Fogliano; le elezioni dovranno tenersi entro i tre mesi successivi, nel rispetto del regolamento elettorale istituito ai sensi del penultimo comma dell'art. 7.

Nel caso in cui uno o più dei soggetti cui compete la nomina non avesse provveduto in tempo utile alla nomina del consigliere a lui spettante, il consigliere in scadenza precedentemente nominato dal medesimo soggetto resterà in carica fino alla avvenuta nomina del sostituto.

I consiglieri possono essere riconfermati per non più di tre mandati continuativi. Ai fini del computo

di tale limite, si considera mandato completo quello espletato per almeno al metà della durata naturale.

In ogni altro caso di decadenza, dimissioni o morte in corso di mandato, di uno dei consiglieri:

- qualora il consigliere dimesso, decaduto o deceduto sia uno dei Consiglieri di nomina diretta, il Presidente, o chi ne farà le veci, richiede con comunicazione formale, entro 60 giorni, all'Ente cui compete la nomina di provvedere alla sostituzione;
- qualora il consigliere dimesso, decaduto o deceduto sia il parroco pro tempore della Parrocchia di Fogliano (o il soggetto da lui nominato), il Presidente, o chi ne farà le veci, richiede con comunicazione formale, entro 60 giorni, al Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla di provvedere alla sostituzione;
- qualora il consigliere dimesso, decaduto o deceduto sia quello eletto dai soggetti aventi diritto residenti all'interno del territorio della parrocchia di Fogliano, verrà cooptato in sua sostituzione il primo dei non eletti nella precedente sessione elettorale; se questi non fosse o non si rendesse disponibile, il Consiglio, entro 60 giorni, convoca/indica le elezioni per la sostituzione, che dovranno tenersi entro i tre mesi successivi, nel rispetto del regolamento elettorale di cui al precedente penultimo comma dell'art.7;
- tutti i consiglieri come sopra nominati, anche in sostituzione, resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio;
- in ogni caso, nelle more della sostituzione di uno o più Consiglieri, il Consiglio resterà in carica nella composizione ridotta, fino alla sua reintegrazione, purché permangano in carica almeno tre Consiglieri.

Le cariche di Consigliere sono gratuite, avendo però diritto i membri del Consiglio di Amministrazione al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, il Consiglio può stabilire che al Presidente e ai Consiglieri a cui siano attribuiti specifici incarichi particolarmente impegnativi in termini di impegno temporale e/o responsabilità, vengano corrisposte indennità per lo svolgimento di tali loro funzioni, nei seguenti limiti e misure:

- al Presidente può essere riconosciuta una indennità non superiore al 25% dell'indennità massima spettante per legge al Sindaco di Reggio Emilia;
- ai Consiglieri cui siano attribuiti incarichi particolarmente gravosi in termini di impegno temporale o di responsabilità potrà essere riconosciuta un'indennità non superiore alla metà di quella massima prevista per il Presidente, rapportata alla durata dello specifico incarico;
- agli altri Consiglieri può essere riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e di eventuali commissioni di nomina consigliere, che complessivamente non può superare nell'anno il 10% dell'indennità spettante al Presidente.

Art. 10 – Il Consiglio di amministrazione delibera le modificazioni statutarie ed i regolamenti dell'ente; approva i bilanci preventivi e consuntivi; fissa, in relazione al regolamento e alla normativa statale vigente, il numero di bambini da ammettere annualmente alla scuola materna; nomina, sospende e licenzia il personale e ne fissa le retribuzioni; provvede e sorveglia affinché l'attività educativa segua gli indirizzi indicati dalla Fondatrice; delibera sull'accettazione o meno di eredità, legati e donazioni; adotta in genere tutti i provvedimenti che per statuto e per legge sono di sua competenza, nonché tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento della Fondazione che non rientrino fra le competenze del Presidente.

Art. 11 – Le adunanze della Commissione amministrativa sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di aprile e negli ultimi due mesi dell'anno per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo. Le seconde quando il Presidente lo ritenga opportuno o ve ne sia richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio, con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 12 – Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale; quando si tratta di questioni concernenti persone hanno luogo a voto segreto.

per le modifiche dello statuto è, comunque, necessaria una maggioranza qualificata a favore pari a quattro componenti il Consiglio amministrativo su cinque.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 13 – I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 14 – I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e debbono essere firmati dal medesimo e da tutti i Consiglieri presenti alla riunione. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 15 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal medesimo. In casi urgenti può sospendere i dipendenti ed adottare tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

CAPO TERZO

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 – Il servizio di esazione e di cassa è svolto tramite un istituto bancario prescelto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17 – I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente, di un membro del Consiglio di amministrazione da quest'ultimo delegato e dal Segretario.

Art. 18 – Appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione determinano:

1. le norme per il funzionamento dei servizi, per l'ammissione degli stessi e le modalità per la determinazione delle rette;
2. la pianta organica, i modi di nomina, i diritti, i doveri, le attribuzioni del personale;
3. le modalità di funzionamento del Consiglio non direttamente disciplinate dal presente statuto.

Art. 19 – Qualora causa di forza maggiore imponessero l'adeguamento delle finalità statutarie o dell'attività dell'ente, quest'ultimo dovrà comunque operare a favore dei bambini di età pre-scolare e scolare, nello spirito delle indicazioni della Fondatrice.

Art. 20 – Per le materie non contemplate nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni normative vigenti.